



**società italiana
per condotte d'acqua S.p.A.**
Fondata il 7 aprile 1880
in Amministrazione Straordinaria

AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
DI
SOCIETÀ ITALIANA PER CONDOTTE D'ACQUA S.P.A.

Avviso di vendita del Ramo Opere Marittime facente capo a Società Italiana per Condotte d'Acqua S.p.A. in A.S.

1. PREMESSE

- 1.1. Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico in data 06 agosto 2018, Società Italiana per Condotte d'Acqua S.p.A. (di seguito, '**Condotte**' o '**Società**') – dichiarata poi insolvente con sentenza del Tribunale di Roma in data 14 agosto 2018 – è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito con modificazioni in legge 18 febbraio 2004, n. 39.
- 1.2. Nell'ambito della suddetta procedura di amministrazione straordinaria, i Commissari Straordinari di Condotte hanno ricevuto un'offerta (di seguito, l' '**Offerta di Acquisto**') avente ad oggetto l'acquisto dei beni e dei rapporti giuridici di titolarità di Condotte quali funzionalmente organizzati per l'esercizio dell'attività di impresa nel comparto delle opere marittime (di seguito, il '**Ramo Opere Marittime**').
- 1.3. Con il presente avviso (di seguito, l' '**Avviso**'), i Commissari Straordinari invitano chiunque sia interessato all'acquisto del Ramo Opere Marittime a formulare offerte vincolanti migliorative rispetto all'Offerta d'Acquisto (di seguito, le '**Offerte Migliorative**'), secondo le modalità, termini e condizioni di seguito descritti.

2. DUE DILIGENCE E CHIARIMENTI

- 2.1. I soggetti interessati ad avere accesso alla documentazione contrattuale, commerciale, finanziaria, contabile, legale ed amministrativa relativa Ramo Opere Marittime e a conoscere la documentazione contrattuale sulla base della quale procedere alla presentazione dell'Offerta Migliorativa avranno la possibilità di accedere ad una *data-room* virtuale (di seguito, la '**Data-Room**'), previa richiesta da trasmettere esclusivamente a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: ProjectEPC_mb@mediobanca.com, indicando quale oggetto: "*Operazione Ramo Opere Marittime*".
- 2.2. L'accesso alla Data-Room è in ogni caso subordinato alla trasmissione a Condotte, con le modalità di cui al precedente paragrafo 2.1, di:
 - (i) dichiarazione sottoscritta da un rappresentante debitamente autorizzato del soggetto interessato nella quale si attesti che: (a) il soggetto interessato non versa in stato di insolvenza o liquidazione e non è assoggettato ad alcuna procedura concorsuale; (b) avverso il soggetto interessato non è stata posta in essere alcuna azione e non è stata assunta o minacciata per iscritto alcuna iniziativa o procedimento che possa determinare l'avvio di alcuna procedura concorsuale nei suoi confronti;





- (ii) documentazione idonea, ad insindacabile giudizio dei Commissari Straordinari, a comprovare la capacità finanziaria del soggetto offerente in relazione al possibile acquisto del Ramo Opere Marittime;
 - (iii) copia dell'impegno di riservatezza pubblicato congiuntamente al presente Avviso di Vendita debitamente siglato in ogni pagina e sottoscritto in calce da parte di un rappresentante debitamente autorizzato del soggetto offerente, in segno di sua integrale ed incondizionata accettazione.
- 2.3. Si precisa che il materiale contenuto nella Data-Room è principalmente redatto in lingua italiana. I Commissari Straordinari si riservano di integrare il materiale disponibile in Data-Room, che potrà altresì formare oggetto di modifiche, integrazioni ed aggiornamenti nel corso del processo di *due diligence*. L'accesso alla Data-Room sarà in ogni caso subordinato all'accettazione del *Regolamento di Data-Room*.
- 2.4. Nel corso del processo di *due diligence* sarà altresì offerta la possibilità di svolgere ispezioni dei beni ricompresi nel Ramo Opere Marittime secondo modalità e tempistiche che saranno rese note con successiva comunicazione, nonché di svolgere incontri con il *management* di Condotte.
- 2.5. I Commissari Straordinari si riservano, in ogni caso, il diritto di modificare i termini e le modalità di funzionamento della Data-Room, nonché di modificare, sospendere o definitivamente interrompere lo svolgimento del processo di *due diligence* a proprio insindacabile giudizio e senza che da parte Vostra possa in alcun caso essere avanzata qualsivoglia pretesa o rivendicazione al riguardo.
- 2.6. Resta inteso che Condotte e i Commissari Straordinari non sono in alcun modo responsabili della veridicità, correttezza e completezza delle informazioni e/o della documentazione che saranno fornite ai soggetti interessati.
- 2.7. Qualora i soggetti interessati desiderino ricevere chiarimenti e/o informazioni in relazione al presente Avviso potranno richiederli inviando apposita richiesta, esclusivamente a mezzo posta elettronica, ai medesimi recapiti e con le stesse modalità di cui al precedente paragrafo 2.1.
- 3. SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE OFFERTE MIGLIORATIVE**
- 3.1 Possono presentare un'Offerta Migliorativa imprese individuali o in forma societaria (ritenute tali in base alla legge dello Stato di appartenenza) di qualsiasi nazionalità, sia singolarmente sia congiuntamente ad altre imprese individuali o in forma societaria (di seguito, **'Cordata'**), che siano in grado di garantire la continuità produttiva del Ramo Opere Marittime anche con riferimento alla garanzia di adeguati livelli occupazionali.
- 3.2 Non saranno in ogni caso prese in considerazione le Offerte Migliorative presentate da imprese individuali o in forma societaria che:
- (a) si siano trovate, nei 12 (dodici) mesi precedenti alla data di pubblicazione del presente Avviso, o si trovino oggi, in stato di liquidazione e/o in una delle situazioni di cui agli articoli 2446 e 2447 del Codice Civile e/o in situazioni equivalenti in conformità alla legislazione dello Stato di appartenenza;
 - (b) siano state sottoposte, nei 12 (dodici) mesi precedenti alla data di pubblicazione del presente Avviso, o siano sottoposte ad oggi, in conformità alla legislazione dello Stato di appartenenza, a procedure concorsuali o a qualunque altra procedura che ne denoti lo stato di insolvenza, lo stato di crisi, la cessazione dell'attività o l'assoggettamento a gestione coattiva in conformità alla legislazione dello Stato di appartenenza;



- (c) siano state assoggettate alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ovvero siano state assoggettate a sanzioni equivalenti che comportino il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione in base alla legislazione dello Stato di appartenenza;
- (d) che siano state o siano assoggettate, ovvero – nel caso di imprese in forma societaria – i cui componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo siano stati o siano assoggettati:
 - (i) a procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (ovvero di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423) o di una delle cause ostative previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (ovvero dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575), ovvero a procedimenti equivalenti o analoghe cause ostative ai sensi della legislazione dello Stato di appartenenza, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - (ii) a condanna con sentenza passata in giudicato o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per reati gravi in danno dello Stato o dell'Unione Europea che incidono sulla moralità professionale, salvi gli effetti della riabilitazione, ovvero ad analoghi provvedimenti per reati equivalenti ai sensi della legislazione dello Stato di appartenenza;
 - (iii) a sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale, per reati gravi in danno dello Stato o dell'Unione Europea che incidono sulla moralità professionale, ovvero ad analogo provvedimento per reati equivalenti ai sensi della legislazione dello Stato di appartenenza, salvi gli effetti della riabilitazione.

3.3 Non saranno parimenti prese in considerazione Offerte Migliorative che siano proposte per persona da nominare, che siano espresse da intermediari o da società fiduciarie, o per le quali non sia chiaramente identificabile l'impresa individuale o in forma societaria che ha presentato l'Offerta Migliorativa, ovvero i componenti della Cordata.

4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE MIGLIORATIVE

4.1 Le Offerte Migliorative dovranno pervenire in busta chiusa recante al suo esterno la dicitura "*Offerta Vincolante Ramo Opere Marittime – RISERVATO CONFIDENZIALE*" – da consegnare a mano, ovvero tramite corriere o posta, assumendosi in ogni caso l'offerente il rischio della mancata consegna nei termini – entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 29 novembre 2019, presso lo studio del Notaio Roberta Mori, in Viale Liegi 52 – 00198 Roma.

4.2 Le Offerte Migliorative dovranno essere redatte in conformità al modello che sarà reso disponibile ai soggetti interessati subordinatamente alla ricezione e positiva valutazione da parte dei Commissari Straordinari della documentazione di cui al precedente paragrafo 2.2 e dovranno essere siglate in ogni pagina e sottoscritte in calce per esteso dal legale rappresentante o da procuratore debitamente autorizzato del soggetto offerente.

4.3 Le Offerte Migliorative dovranno avere ad oggetto l'acquisto del Ramo Opere Marittime sulla base del contratto di compravendita che sarà messo a disposizione dei soggetti interessati a presentare un'Offerta Migliorativa subordinatamente alla ricezione e positiva valutazione da parte dei Commissari Straordinari della documentazione di cui al precedente paragrafo 2.2. Si segnala sin d'ora che il contratto di compravendita:

- (i) sarà redatto e sottoscritto in lingua italiana e sarà regolato dal diritto italiano;



- (ii) prevedrà espressamente che, fatta esclusivamente eccezione per la garanzia per l'evizione, Condotte e i Commissari Straordinari non prestino alcuna ulteriore dichiarazione e/o garanzia in relazione al Ramo Opere Marittime oggetto di vendita, alla sua consistenza patrimoniale, finanziaria e reddituale ed a quella dei beni e rapporti giuridici che ne fanno parte, ad eventuali vizi o difetti, anche occulti, o mancanze di qualità, e oneri su di essi gravanti, anche in caso di *aliud pro alio*, dando altresì esplicitamente atto che l'acquirente procede all'acquisto del medesimo Ramo Opere Marittime nella situazione di fatto e di diritto in cui lo stesso si trova
 - (iii) prevedrà l'obbligo a carico del soggetto acquirente – garantito, tra l'altro, mediante il rilascio di garanzia bancaria autonoma ed a prima richiesta – a proseguire per un periodo non inferiore a due anni le attività imprenditoriali di cui al Ramo Opere Marittime in conformità con quanto previsto nel Piano Industriale presentato unitamente all'Offerta Migliorativa ed a mantenere, per il medesimo periodo di tempo, i livelli occupazionali stabiliti all'atto della vendita.
- 4.4 Le Offerte Migliorative dovranno essere vincolanti ed incondizionate e dovranno rimanere valide ed irrevocabili sino al giorno 29 maggio 2020. Resta inteso, in proposito, che l'eventuale accettazione, anteriormente alla predetta data, di un'offerta vincolante da parte della Società non comporterà la perdita di efficacia delle altre Offerte Migliorative che, in ogni caso, rimarranno valide, efficaci ed irrevocabili sino allo spirare del relativo termine di scadenza (29 maggio 2020).
- 4.5 Le Offerte Migliorative dovranno, tra l'altro, includere:
- (i) la dichiarazione del soggetto offerente resa conformemente alle previsioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 circa l'assenza di cause di esclusione di cui al precedente paragrafo 3.2. I Commissari Straordinari si riservano la facoltà di esperire ogni idoneo accertamento circa la veridicità delle dichiarazioni rese, nonché di richiedere ogni ulteriore documentazione utile e/o necessaria in ordine a quanto dichiarato.
 - (ii) l'indicazione, espressa in euro, del prezzo offerto per l'acquisto del Ramo Opere Marittime;
 - (iii) l'indicazione del numeri di lavoratori attualmente alle dipendenze di Condotte e adibiti all'esercizio del Ramo Opere Marittime che il soggetto acquirente si impegna ad assumere alle proprie dipendenze all'atto del perfezionamento dell'acquisto del Ramo Opere Marittime;
 - (iv) la dichiarazione del soggetto offerente attestante che il perfezionamento da parte propria dell'acquisto del Ramo Opere Marittime:
 - (a) non comporta la violazione del proprio statuto o atto costitutivo, né la violazione di provvedimenti normativi, amministrativi o regolamentari ad esso applicabili, né comporta altra violazione tale da incidere sulla piena ed integrale validità ed efficacia dell'Offerta Migliorativa;
 - (b) non è condizionato all'acquisizione da parte del medesimo soggetto offerente di alcuna autorizzazione societaria o regolamentare o a qualsiasi altra autorizzazione, fatta unicamente eccezione per quella/e espressamente indicate nella documentazione contrattuale che sarà resa disponibile in Data-Room.
- 4.6 All'Offerta Migliorativa dovranno inoltre essere acclusi, tra l'altro, i seguenti documenti, i cui contenuti costituiscono parte integrante ed essenziale dell'Offerta Migliorativa:
- (i) piano industriale e finanziario per l'esercizio del Ramo Opere Marittime (di seguito, '**Piano Industriale**') recante indicazione, tra l'altro, degli obiettivi strategici dell'attività del



predetto Ramo Opere Marittime, riferiti ad un arco temporale di due anni, degli investimenti previsti in tale periodo di riferimento e delle risorse finanziarie occorrenti;

- (ii) un prospetto con l'indicazione della ripartizione delle fonti di finanziamento tra capitale di debito e capitale proprio, nonché la descrizione delle modalità e della tempistica per l'acquisizione delle fonti di finanziamento che non siano già nella disponibilità del soggetto offerente (di seguito, il '**Prospetto delle Fonti di Finanziamento**');
- (iii) copia del presente Avviso e della documentazione contrattuale che sarà resa disponibile in Data-Room, siglati e sottoscritti, con le modalità di cui al successivo paragrafo 4.7., per espressa, integrale ed incondizionata accettazione;
- (iv) una o più garanzie bancarie autonome ed a prima richiesta rilasciata/e da primario/i istituto/i bancario/i legalmente autorizzato/i ad operare in Italia, sulla base di un testo conforme al modello che sarà reso disponibile in Data-Room, per un importo complessivamente non inferiore al 10% (dieci per cento) del prezzo di acquisto offerto, a garanzia degli impegni assunti ai sensi dell'Offerta Migliorativa;
- (v) documentazione attestante i poteri di firma del/i soggetto/i firmatario/i dell'Offerta Migliorativa e dei documenti alla stessa acclusi;
- (vi) in caso di offerta proveniente da Cordata copia degli eventuali patti parasociali, o documenti equivalenti sottoscritti dai partecipanti alla Cordata, unitamente ad una dichiarazione di tutti partecipanti alla Cordata che attesti che, fatta eccezione per la documentazione prodotta, non vi sono altri accordi o documenti che disciplinano i rapporti fra i partecipanti alla Cordata in relazione all'Offerta Migliorativa.

4.7 L'Offerta Migliorativa e tutta la documentazione ad essa acclusa (ad eccezione della/e garanzia/e bancaria/e di cui al precedente paragrafo 4.6. *sub (iv)*), dovrà essere siglata in ogni sua pagina e sottoscritta in calce per esteso e in modo leggibile da un rappresentante debitamente autorizzato del soggetto offerente munito dei necessari poteri. Se l'offerta sarà presentata da una Cordata, dovrà essere siglata in ogni pagina e sottoscritta per esteso da un rappresentante di ciascun membro della cordata munito dei necessari poteri. Tali firmatari dovranno coincidere con i sottoscrittori della dichiarazione di assunzione di responsabilità di cui al paragrafo 4.6. *sub (vi)*.

5. AGGIUDICAZIONE DEL RAMO OPERE MARITTIME

- 5.1 Il Ramo Opere Marittime sarà aggiudicato sulla base dell'Offerta d'Acquisto ovvero dell'Offerta Migliorativa che preveda il prezzo di acquisto più elevato. L'aggiudicazione è in ogni caso subordinata al rilascio dei necessari pareri e autorizzazioni da parte degli Organi di Vigilanza dell'amministrazione straordinaria di Condotte.
- 5.2 Condotte comunicherà per iscritto all'eventuale soggetto aggiudicatario l'accettazione dell'offerta dal medesimo presentata. Contestualmente, Condotte comunicherà al soggetto aggiudicatario il giorno e la sede per la stipula del contratto di compravendita.
- 5.3 Il prezzo di acquisto dovrà essere integralmente corrisposto dal soggetto aggiudicatario a Condotte contestualmente alla stipula del contratto di compravendita. Imposte e spese della compravendita saranno a carico del soggetto acquirente.

6. ULTERIORI DISPOSIZIONI



- 6.1 La pubblicazione del presente Avviso e la ricezione di manifestazioni di interesse o offerte da parte dei Commissari Straordinari non comportano per questi ultimi alcun obbligo o impegno a dare corso alla vendita del Ramo Opere Marittime nei confronti dei soggetti istanti e/o offerenti né, per questi ultimi, diritto ad alcuna prestazione da parte dei Commissari Straordinari.
- 6.2 I Commissari Straordinari si riservano la facoltà di recedere, in qualsiasi momento, dalla procedura di vendita oggetto del presente Avviso e di sospenderne, interromperne e/o modificarne i termini e le condizioni, senza che i soggetti istanti e/o offerenti possano avanzare, nei confronti dei Commissari Straordinari o di Condotte alcuna pretesa a titolo di risarcimento o di indennizzo né ad alcun altro titolo, anche relativamente ai costi sostenuti per la partecipazione alla procedura stessa.
- 6.3 I consulenti dei Commissari Straordinari che coadiuvano gli stessi nello svolgimento della procedura di vendita oggetto del presente Avviso non assumono alcun obbligo e/o responsabilità nei confronti dei soggetti istanti o offerenti che, mediante la sottoscrizione del presente Avviso, dichiarano di rinunciare a qualsiasi pretesa che potrebbero avanzare in relazione all'attività dai medesimi svolta in favore dei Commissari Straordinari.
- 6.4 Il presente Avviso non costituisce un'offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 del Codice Civile, né una sollecitazione al pubblico risparmio ai sensi degli articoli 94 e seguenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
- 6.5 Ciascun soggetto interessato sosterrà i costi indotti dalle proprie ricerche e valutazioni, comprese le eventuali spese dovute ai propri legali e consulenti, nonché qualsiasi altro costo legato alla partecipazione alla procedura di vendita oggetto del presente Avviso.
- 6.6 Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Ai sensi della richiamata normativa, il trattamento dei dati personali garantirà la piena tutela dei diritti dei soggetti interessati e della loro riservatezza. I titolari del trattamento sarà Condotte, in persona dei Commissari Straordinari (o del soggetto da essi delegato).
- 6.7 Il presente Avviso e quanto nello stesso previsto sono regolati dalla legge italiana e sono sottoposti alla giurisdizione italiana. Per ogni controversia relativa al presente Avviso, alla procedura di vendita ivi disciplinata, alla sua interpretazione, validità ed efficacia sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Roma, 13 Novembre 2019

I COMMISSARI STRAORDINARI

PROF. GIOVANNI BRUNO DOTT. GIANLUCA PIREDDA DOTT. MATTEO UGGETTI



**società italiana
per condotte d'acqua** S.p.A.

Fondata il 7 aprile 1880



**società italiana
per condotte d'acqua** S.p.A.

Fondata il 7 aprile 1880



**società italiana
per condotte d'acqua** S.p.A.

Fondata il 7 aprile 1880



**società italiana
per condotte d'acqua** S.p.A.

Fondata il 7 aprile 1880



**società italiana
per condotte d'acqua** S.p.A.

Fondata il 7 aprile 1880



**società italiana
per condotte d'acqua** S.p.A.

Fondata il 7 aprile 1880